



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Provincia di Milano

Piazza IV Giugno, 2 – Tel. 02/9723811 – Fax 02/9755490 – Cap 20010
Cod. Fisc. e Partita IVA 02030870154

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.3 del 26.01.2005

Indice

Art. 1 Finalità	pg. 3
Art. 2 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari	pg. 3
Art. 3 Definizioni	pg. 3
Art. 4 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor	pg. 4
Art. 5 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione	pg. 4
Art. 6 Contratto di sponsorizzazione	pg. 5
Art. 7 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni	pg. 5
Art. 8 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni	pg. 5
Art. 9 Trattamento dei dati personali	pg. 5
Art. 10 Aspetti fiscali	pg. 6
Art. 11 Verifiche e controlli	pg. 6
Art. 12 Riserva organizzativa	pg. 6

Art.1-Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. per il personale del comparto "Regioni autonomie locali" stipulato in data 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del C.C.N.L. del 5.10.2001.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art.2-Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione tra Comune e sponsor possono essere conclusi dal Comune con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa con finanziamento a carico del bilancio di questo ente locale; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello *sponsor*.
2. Le iniziative oggetto di sponsorizzazione devono perseguire il pubblico interesse e devono escludere ogni conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
3. Nei casi in cui oggetto di un contratto di sponsorizzazione siano lavori pubblici, i soggetti esecutori dei lavori dovranno essere qualificati ai sensi del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3-Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
 - b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per "*sponsor*": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello *sponsor*;
 - e) per "Responsabile di servizio competente": il titolare della posizione organizzativa al quale il Peg o lo specifico atto di indirizzo della Giunta comunale assegnano l'obbiettivo inerente l'intervento, il servizio, la prestazione, il bene o l'altra utilità oggetto di possibile sponsorizzazione.

Art. 4-Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante le medesime procedure di selezione prescritte per la individuazione del soggetto contraente applicabili qualora si procedesse nelle forme ordinarie di appalto, precedute in ogni caso dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito *web* del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello *sponsor*, secondo i contenuti dello specifico capitolato;
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato;
5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - a.1-l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - a.2-l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - a.3-l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - a.4- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - a.5- il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti normative in materia di appalti di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.
 - b) per le persone giuridiche:
 - b.1-oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Servizio competente, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo *sponsor* e dal responsabile del Servizio competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art.5-Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta

comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello *sponsor* alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello *sponsor*;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 30 % sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;
- b) nella misura del 10 % sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
- c) la restante quota del 60 % costituisce economia di bilancio.

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Boffalora Sopra Ticino in persona del suo Sindaco *pro tempore* che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.10 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello *sponsor* ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.

Art.11 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 12 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.